

Emanato con Decreto Rettorale n. 60, prot. n. 2656/A3 del 7 luglio 2004 e s.m. e i. (D.R. n. 78, prot. n. 8496/A3, del 5 ottobre 2012).

REGOLAMENTO DELLE SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Norme generali
- Art. 3 Condizioni e limiti per l'autorizzazione delle spese di pubblicazione
- Art. 4 Contratti di edizione
- Art. 5 Pubblicazioni non destinate alla vendita
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, il presente Regolamento determina le condizioni e le modalità attraverso cui possono essere sostenute le spese per le pubblicazioni scientifiche da parte delle strutture universitarie didattiche e di ricerca.

Art. 2 - Norme generali

Tutte le pubblicazioni oggetto del presente Regolamento:

- a. devono essere preventivamente autorizzate dalle pertinenti strutture universitarie dotate di poteri di impegno e di spesa, previa attestazione della congruità economica della spesa;
- b. devono riportare sulla prima di copertina e/o in altro sito della pubblicazione la dicitura "pubblicato con il contributo dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste", ad eccezione dei saggi destinati alla pubblicazione unicamente su piattaforme informatiche ad accesso libero, per i quali è comunque obbligatorio riportare l'afferenza all'Università dell'autore del contributo;
- c. possono essere frutto dell'attività di docenti di ruolo e/o personale tecnico amministrativo di ruolo dell'Università, laureati titolari presso l'Università di borse di studio o assegni di ricerca, cultori della materia, dottorandi di ricerca iscritti ad un corso di dottorato di cui l'Università sia sede amministrativa o consorziata.

Art. 3 - Condizioni e limiti per l'autorizzazione delle spese di pubblicazione

- 1. Viene istituita una *Commissione di Ateneo per le pubblicazioni*, deputata al vaglio della rispondenza delle pubblicazioni proposte dai soggetti di cui all'art. 2, lett. c) agli obiettivi scientifici generali delle relative aree CUN, in termini di allineamento con gli standard qualitativi nazionali e internazionali e di congruità del finanziamento richiesto.
- 2. La Commissione di Ateneo è composta dal Rettore e dai Direttori di Dipartimento.
- 3. Fatta salva la disciplina specifica prevista per le collane d'Ateneo, le competenti strutture universitarie potranno autorizzare la spesa per la pubblicazione dei saggi, opere e/o volumi di cui al presente Regolamento, a condizione che il soggetto proponente possa attestare presso la Commissione di Ateneo per le pubblicazioni che l'opera viene pubblicata in un contesto editoriale ("collana", "serie" o simili; altri casi in cui la sede editoriale provvede al vaglio scientifico preventivo) dotato di un Comitato Scientifico di lettura o di altro organismo o meccanismo (ad es. peer-reviewing) espressamente deputato al vaglio scientifico preventivo.
- 4. Se la pubblicazione non risponde al caso precedente, è fatto obbligo alle competenti strutture universitarie di demandare alla sopraddetta *Commissione di Ateneo per le pubblicazioni* la disposizione di un processo di vaglio dell'adeguatezza della pubblicazione rispetto ai parametri generali definiti per ciascuna area scientifica dalle procedure VQR messe in atto dall'ANVUR.
- 5. Il vaglio dell'adeguatezza della pubblicazione sarà predisposto attraverso un processo di *blind peer reviewing* definito di volta in volta dalla Commissione di Ateneo per le pubblicazioni. Il *blind peer reviewing* dovrà essere regolato da un contratto che stabilisce il lavoro richiesto, le scadenze e l'eventuale compenso.
- 6. In caso di opere collettanee comprese le curatele l'autorizzazione al finanziamento totale è subordinata anche all'accertamento, demandato alla *Commissione di Ateneo per le pubblicazioni*, sulla base dell'indice preliminare dell'opera, della consistenza percentuale del contributo intellettuale del soggetto che richiede la spesa e, eventualmente, di altri soggetti di cui all'art. 2, lett. c) o di altri collaboratori purché inclusi nel progetto di ricerca cui la pubblicazione afferisce, che dovrà complessivamente superare il 70% delle pagine del volume. Un'analoga verifica è richiesta al termine della stampa dell'opera e prima del pagamento. Diversamente, è fatto obbligo ai co-autori di partecipare alle spese della pubblicazione e il finanziamento al soggetto richiedente potrà essere autorizzato solo per un'equa quota-parte.
- 7. Dalla valutazione della consistenza percentuale di cui al comma 6 sono escluse le pubblicazioni di atti di convegni, che possono essere finanziate combinando fondi per attività di ricerca, fondi di Dipartimento, fondi di Ateneo e fondi esterni sulla base dell'approvazione dell'iniziativa da parte degli organi competenti, a condizione che l'Università della Valle d'Aosta e/o un suo Dipartimento siano fra gli enti organizzatori principali del convegno e i suoi strutturati siano all'interno del comitato tecnico-scientifico organizzatore del convegno e fra i curatori dell'opera che ne raccoglie gli atti. Qualora il convegno si sia tenuto fuori sede, il finanziamento non potrà superare il 50% dei costi di pubblicazione degli atti. Nel caso in cui l'organizzazione di tali eventi preveda il coinvolgimento di più soggetti, l'Università interverrà finanziando l'iniziativa per la parte di competenza definita pro quota.
- 8. Per le pubblicazioni di cui ai commi 6 e 7 resta comunque l'obbligo di sottomettersi alla procedura di vaglio scientifico di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 4 - Contratti di edizione

Alla pubblicazione di saggi, opere e/o volumi con il ricorso a fondi erogati dall'Università si addiverrà attraverso la stipula di contratti di edizione tra l'Università e l'editore che regolamenteranno oltre la stampa anche la diffusione e la commercializzazione delle opere con precise pattuizioni in ordine alla regolamentazione dei diritti d'autore.

Al di là delle particolari previsioni che di volta in volta l'Università riterrà di poter e/o dover inserire nei singoli contratti di edizione, l'autore e/o gli autori delle pubblicazioni dovranno cedere all'Università i proventi dei propri diritti, eventualmente pro quota in caso di cofinanziamento, nella misura minima necessaria per coprire il contributo e/o la spesa erogati dall'Ateneo per la pubblicazione. A tal fine gli autori dovranno sottoscrivere formale atto di cessione dei diritti d'autore eventualmente previsti dal

contratto di edizione nella misura necessaria a far rientrare, anche in modo parziale, l'Università stessa delle somme erogate.

Nei contratti di edizione, l'Università potrà richiedere di prevedere:

- a) la necessità di un numero minimo di copie che l'editore dovrà stampare e distribuire;
- b) l'erogazione di un contributo da parte dell'Università all'editore per l'edizione del testo;
- c) la fornitura da parte dell'editore di un numero prestabilito di copie omaggio all'Università che saranno consegnate alle strutture universitarie che hanno collaborato e/o promosso e/o curato la pubblicazione, le quali potranno procedere ad una diffusione non commerciale nel rispetto di apposite disposizioni di Ateneo.

In ogni caso, dovrà essere fornito un numero minimo di 21 esemplari, consegnati rispettivamente 5 alla Biblioteca di Ateneo, 5 alla Biblioteca regionale, 5 al Rettorato, 3 alla Presidenza della Regione e 3 ad altre istituzioni territoriali individuate di volta in volta.

Alla stipula del contratto si potrà giungere nel rispetto delle previsioni dei Regolamenti dell'Università.

Art. 5 - Pubblicazioni non destinate alla vendita

Devono intendersi per pubblicazioni non destinate alla vendita quelle non commercializzate, quelle ad uso interno, le riproduzioni di scritti con finalità didattiche interne ad uso esclusivo degli studenti ed in genere qualsiasi scritto stampato con ogni tecnica possibile, quando sia esclusa la possibilità di cederlo a terzi dietro pagamento di un prezzo.

Per tali pubblicazioni non è prevista la necessità di stipulare un contratto di edizione, ed alle spese relative si provvede secondo le modalità previste per la fornitura di servizi dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore a far data dal Decreto Rettorale di emanazione.